(N. 422)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1954 (V. Stampato N. 354)

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(FANFANI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(AZARA)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1954

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI LA RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Art. 1.

Il trattamento di quiescenza stabilito dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari – amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro – di cui alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive disposizioni, viene modificato dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

Il trattamento di pensione diretta è costituito dalle seguenti tre parti:

a) dalla rendita vitalizia calcolata con il sistema dei capitali accumulati i cui valori sono fissati dalla tabella *A* annessa alla presente legge, che costituisce la tabella *A.S.* allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914;

b) dalla rendita vitalizia di importo pari a tante volte lire 7.600 annue quanti sono gli anni utili a pensione, fino ad un massimo di lire 304.000 annue corrispondente ad anni 40 utili;

c) dalla rendita vitalizia costante di lire 72.000 annue.

La rendita di cui alla lettera *b*) assorbe e sostituisce l'assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni. La rendita di cui alla lettera *c*) assorbe e sostituisce l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, e l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, ferma rimanendo la sospensione del pagamento della predetta rendita vitalizia di cui alla lettera *c*) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 143.

Art. 3.

Per le cessazioni dal servizio in età non inferiore ad anni 65, il minimo di anni 20 previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 26 e dalle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, rispettivamente per il diritto al conseguimento del trattamento di pensione diretta e di quello di pensione indiretta, è ridotto ad anni 15 di servizio utile.

Nei casi di diritto a pensione previsti dal comma precedente e dall'articolo 72 della legge predetta, quando il servizio utile ai fini della determinazione della misura del trattamento non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 2 è concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio utile.

Art. 4.

Il trattamento di pensione indiretta o di riversibilità è calcolato su quello diretto come segue:

1°) per le parti indicate alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 2, in base alle aliquote previste dall'articolo 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035;

2°) per la parte di cui alla lettera *c*) del predetto articolo 2, in base all'aliquota fissa di cinque sesti.

Art. 5.

Il trattamento di indennità una volta tanto, diretta o indiretta, è costituito dalle seguenti due parti:

a) dai tre quarti del valore capitale della rendita vitalizia di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2, calcolato in base ai valori delle annualità vitalizie stabiliti dalla tabella *B* annessa alla presente legge, che sostituisce la tabella *B* allegata alla legge 6 luglio 1939, n. 1035;

b) dalla metà del valore capitale medio della rendita vitalizia di cui alla lettera *b*)

del precedente articolo 2. Tale valore capitale è calcolato in lire 12 per ogni lira di rendita.

Art. 6.

Il minimo di cinque anni previsto degli articoli 25 e 39 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per il diritto al conseguimento della indennità una volta tanto, è ridotto ad un anno compiuto di servizio utile.

Art. 7.

Il diritto all'indennità una volta tanto è esteso al sanitario che, con almeno cinque anni di servizio utile e prima dei venticinque, cessi dal servizio in condizioni o per cause diverse da quelle contemplate dall'articolo 25 e dalla lettera *c*) dell'articolo 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Nei casi previsti dal comma precedente la misura dell'indennità è pari alla metà dell'importo risultante dall'applicazione della lettera *b*) del precedente articolo 5.

Art. 8.

L'indennità indiretta una volta tanto spettante nel caso di morte del sanitario che avvenga entro il triennio dalla cessazione del rapporto d'impiego, ai sensi del comma primo dell'articolo 30 della legge 6 luglio 1939, numero 1035, viene calcolata detraendo dall'importo risultante dall'applicazione del precedente articolo 5 quello eventuale corrisposto al sanitario ai sensi del precedente articolo 7.

Nel caso di cui al comma precedente, quando sussistano le condizioni di servizio previste dalla lettera *b*) dell'articolo 31 della legge predetta per la concessione del trattamento di pensione indiretta, il titolare di essa ha facoltà di chiedere che la eventuale indennità già corrisposta al sanitario ai sensi del precedente articolo 7 venga rifusa, anzichè in unica soluzione, mediante detrazione dalla pensione della quota annua vitalizia corrispondente alla indennità stessa, da determinarsi con l'applicazione delle tabelle di annualità vitalizie a favore di vedove e orfani attualmente in vigore.

Art. 9.

Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dalla lettera *c*) dell'articolo 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, il trattamento è costituito dalle seguenti parti:

a) dalle rendite vitalizie di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo 2;

b) dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera *b*) del predetto articolo 2, calcolata considerando gli anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura non sarà in nessun caso inferiore a lire 114.000 annue.

Quando si tratti di lesione od infermità ascrivibili alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera *b*) è stabilita nella misura fissa di lire 304.000 annue.

Art. 10.

Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con l'applicazione delle aliquote stabilite dal precedente articolo 4, su quello che sarebbe spettato o è stato liquidato al sanitario ai sensi del precedente articolo 9, prendendo a base però, per la parte di trattamento commisurata ai soli anni di servizio, in ogni caso, la rendita vitalizia di lire 304.000 annue stabilita dall'ultimo comma del predetto articolo 9.

Il trattamento di riversibilità di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola, pure con la applicazione delle aliquote stabilite dal precedente articolo 4, su quello liquidato al sanitario ai sensi del precedente articolo 9. La parte del predetto trattamento di riversibilità commisurata ai soli anni di servizio non sarà, in nessun caso, inferiore a lire 114.000 annue.

Art. 11.

In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, altre Casse di previ-

denza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, Stato ed Enti locali, o tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e solo alcuni degli altri Enti predetti, ai fini della determinazione della quota a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari della parte del trattamento di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 2 e di quello ad esso corrispondente di cui al punto 1°) dell'articolo 4, alla lettera *a*) dell'articolo 5 e all'articolo 8 della presente legge, si applicano le norme stabilite dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari concernenti la determinazione della quota dell'assegno calcolato con il sistema dei capitali accumulati.

Art. 12.

Nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito contemplati dal precedente articolo 11, quando il pagamento del trattamento stesso è fatto dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, al fine di stabilire la misura della parte del trattamento di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 e le misure ad essa corrispondenti previste dal punto 1°) dell'articolo 4, dalla lettera *b*) dell'articolo 5, dal comma secondo dell'articolo 7 e dall'articolo 8 della presente legge, si determinano, in base all'intero servizio utile, ivi compreso quello reso allo Stato, i relativi importi complessivi che risulterebbero, rispettivamente, dall'applicazione delle norme di cui ai predetti articoli, riferibilmente alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e agli enti locali, e dall'applicazione delle norme riguardanti l'assegno supplementare istituito con l'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, riferibilmente alle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Gli importi complessivi calcolati per ciascuna Cassa di previdenza ed Ente locale, ai sensi del precedente comma, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi. La misura della parte del trattamento di quiescenza spettante, di cui al comma precedente, è costituita dalla somma delle singole quote, senza attribuzione di quota a carico dello Stato.

Per la determinazione delle quote di cui al precedente comma, si considerano le durate dei servizi di ciascun ente espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I servizi che sono utili in pensione secondo gli ordinamenti di più Enti, ivi compresi quelli simultanei, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi utili soltanto in base alle norme di ciascuno dei predetti Enti.

Nei predetti casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito, quando il pagamento è fatto dalle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza oppure dallo Stato, agli effetti della determinazione della quota, per la parte del trattamento di cui al precedente primo comma, da porsi a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, si applicano le norme contenute nei precedenti commi secondo e terzo.

Art. 13.

Nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito contemplati dal precedente articolo 11, quando il pagamento della pensione è fatto dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, compete al titolare l'intera parte del trattamento di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2, o di quelle corrispondenti di cui al comma secondo dell'articolo 3 e al punto 2°) dell'articolo 4.

L'intera parte del trattamento di cui al comma precedente è a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari che ha diritto di rivalsa solo per le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, da determinarsi con l'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 12.

Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, quando il pagamento della pensione è fatto da una delle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, al titolare compete, in luogo della parte del trattamento indicata nello stesso primo comma, l'intero assegno di caroviveri temporaneo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni.

L'intero assegno di caroviveri temporaneo di cui al comma precedente è a carico della

Cassa di previdenza che provvede al pagamento della pensione, la quale ha diritto di rivalsa solo per le eventuali quote attribuibili agli enti locali, da determinarsi nel modo indicato al comma secondo del presente articolo.

Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, quando il pagamento della pensione è fatto dallo Stato, al titolare compete, in luogo della parte del trattamento indicata al primo comma del presente articolo, l'assegno di caroviveri previsto a favore dei pensionati dello Stato, senza diritto da parte dello Stato stesso a rivalsa alcuna verso le Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 14.

Il trattamento di pensione diretta o indiretta di privilegio e quello di riversibilità di pensione diretta di privilegio di cui ai precedenti articoli 9 e 10, compete, nella misura prevista dagli articoli stessi per il servizio complessivo, anche nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito di cui al precedente articolo 11 quando il pagamento della pensione è effettuato dalla Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari. Tale Cassa si rivale soltanto delle eventuali quote a carico degli enti locali, da determinarsi con la applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 12. La rimanente parte di trattamento è a totale carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, senza diritto di rivalsa verso le altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e verso lo Stato.

Nei casi di pensioni di privilegio di cui al precedente comma, quando il pagamento è effettuato da una delle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e dallo Stato, ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dal rispettivo ordinamento, tenendo conto del complessivo servizio. La rivalsa viene effettuata soltanto per le eventuali quote a carico degli enti locali che sono da determinarsi con l'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 12, mentre nessuna rivalsa è da effettuarsi tra le Casse di previdenza e lo Stato, restando la rimanente parte di pensione a totale carico della Cassa di previdenza e dello Stato che effettua il pagamento.

Art. 15.

La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell'articolo 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, è ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento totale di cui ai precedenti articoli 2 e 9.

Art. 16.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli dal 2 al 15 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge. Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 25, nell'articolo 27, nel quarto comma dell'articolo 30, nell'ultimo comma dell'articolo 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell'articolo 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e le rispettive successive modificazioni, nonchè quelle contenute nel comma quinto dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI MODIFICHE DELL'ORDINAMENTO

Art. 17.

Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall'articolo 6, commi primo e secondo, e dalla lettera *a*) dell'articolo 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, è elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra idennità – assegno o provento, anche in natura – la cui corresponsione abbia carattere continuativo.

Per i sanitari iscritti obbligatoriamente alla data di pubblicazione della presente legge,

l'obbligatorietà dell'iscrizione permane anche nel caso che la retribuzione di cui al comma precedente sia inferiore a lire 84.000 annue.

Art. 18.

Per l'iscrizione facoltativa prevista dalla lettera *c*) dell'articolo 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nei riguardi dei sanitari dipendenti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il limite di lire 25.000 delle entrate effettive ordinarie delle istituzioni stesse è elevato a lire 1.500.000.

Per i sanitari di cui al comma precedente, iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorietà della iscrizione permane anche nel caso che le entrate effettive annue non raggiungano le lire 1.500.000.

L'esonero dal versamento del contributo per i posti vacanti o coperti da sanitari non iscritti previsto dall'articolo 10 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, si intende applicabile per tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza qualunque sia l'importo delle loro entrate effettive ordinarie.

Art. 19.

I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono stabiliti, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nelle seguenti misure annue:

contributo ordinario dell'iscritto, lire 52.000;

contributo ordinario dell'ente, lire 117.000.

Art. 20.

Nei casi di iscrizione facoltativa previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando il sanitario è tenuto a corrispondere il contributo complessivo personale e dell'ente, la misura di tale contributo complessivo è stabilita, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 84.000 annue.

Art. 21.

Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente, i servizi utili che saranno prestati simultaneamente presso due o più enti contemplati dagli articoli 1, 6, 7 e 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, non potranno in nessun caso dar luogo a duplicità di iscrizione e a duplicità di trattamento di quiescenza da parte della Cassa predetta. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile al trattamento di quiescenza.

Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Art. 22.

Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai depositi volontari previsti dall'articolo 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.

Art. 23.

I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente possono ottenere, oltre il riscatto dei servizi di cui all'articolo 61 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, anche il riscatto, limitatamente a due anni, dei servizi effettivamente prestati in qualità di sanitario assistente volontario presso ospedali di comuni, di provincie, di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o presso altri Enti di diritto pubblico.

Oltre il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari, previsto dal comma primo dell'articolo 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ai sanitari di cui al comma precedente è anche consentito di riscattare il periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma.

Art. 24.

Il contributo in una sola volta dovuto dal sanitario per ottenere il riscatto dei servizi o periodi di cui agli articoli 61 e 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e al precedente articolo 23, si determina con le norme di cui al-

l'allegato n. 1 della presente legge. La trasformazione del contributo unico in annualità da pagarsi a rate mensili di cui all'articolo 66 della legge predetta si effettua mediante l'applicazione della tabella *C* allegata alla presente legge.

Quando la domanda di riscatto risulti presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza in data non posteriore a quella di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto e le relative ratizzazioni si calcolano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 25.

Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazione dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo articolo 29, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n 914, e successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dalla data predetta, in tante volte lire 4000 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 160.000 annue. L'assegno supplementare indiretto o di riversibilità è calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all'articolo 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento è effettuato dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, questa continua a corrispondere, a totale suo carico, l'intero assegno supplementare nella misura risultante dalla applicazione del comma precedente.

Art. 26.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altri enti (enti locali, Stato), se il pagamento è effettuato dalla Cassa predetta, l'assegno supplementare, nella sua misura stabilita dal precedente articolo 25 per le cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, è dovuto in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e a carico degli enti locali, senza attribuzione di quota a carico dello Stato.

Quando il pagamento è, invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.

Art. 27.

Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazioni dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo articolo 29, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e alle successive modificazioni, è stabilito, a decorrere dalla data predetta, nelle stesse misure previste, per la rendita vitalizia costante, dai precedenti articoli 2 lettera *c*), 3 comma secondo, e 4 punto 2°). Nella nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo è conglobata l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennità soppressa come emolumento a sè stante nei riguardi dei titolari di pensioni a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

L'eventuale differenza tra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge a titolo di assegno di caroviveri temporaneo e di indennità di caropane, e il nuovo importo

dell'assegno di caroviveri temporaneo previsto dal precedente comma, viene conservata quale assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti.

L'assegno personale di cui al comma precedente è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caropane allorchè si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote della indennità medesima per le persone di famiglia, ai sensi del citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

Si applica per l'assegno personale di cui ai due precedenti commi l'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Art. 28.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito contemplati dal precedente articolo 11 relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano, ai fini della determinazione dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui al precedente articolo 27 e del riparto del relativo onere, le disposizioni contenute nel precedente articolo 13 con la variante, però, che le eventuali quote attribuibili agli enti locali, di cui al comma secondo dello stesso articolo 13, sono da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria.

Art. 29.

A favore del titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilità di pensione diretta di privilegio, relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge compete, a decorrere da tale data, il corrispondente trattamento di privilegio nelle identiche misure previste, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta, dai precedenti articoli 9, 10 e 14. Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'articolo 9, si ha riguardo alla lesione o infermità esistente alla data di cessazione dal servizio.

Nei casi di cui al comma precedente di pensioni ad onere ripartito, ai fini della determinazione delle quote a carico degli enti locali, si applicano le relative norme previste dal precedente articolo 14. Rimane ferma, però, l'eventuale quota a carico dello Stato nella misura di essa risultante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Art. 30.

Il complessivo trattamento di pensione diretta relativo ai casi di cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, che, a decorrere dalla data predetta, risulterà dall'applicazione dei precedenti articoli 25 e 27, non sarà in nessun caso superiore a lire 570.000. A tale fine, la eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.

Art. 31.

Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge, i servizi prestati simultaneamente che, in applicazione delle disposizioni previste dai commi primo e terzo dell'articolo 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, abbiano dato luogo a duplicità di iscrizione alla Cassa predetta non potranno in nessun caso dar luogo a duplicità di trattamento di quiescenza. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile per il predetto trattamento.

Nei casi contemplati dal precedente comma, a favore del sanitario viene accreditato, con effetto dalla data di pubblicazione della presente legge, sul proprio conto individuale dei depositi volontari di cui all'articolo 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, l'importo del capitale accumulato relativo al numero degli anni di servizio simultanei assistiti da duplice iscrizione.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera il valore della tabella *A.S.* allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914, corrispondente all'età del sanitario alla data di pubblicazione della presente legge e al

numero degli anni di servizi simultanei assistiti da duplice iscrizione. L'importo da accreditarsi sul conto individuale si ottiene moltiplicando il predetto valore per il corrispondente coefficiente della tabella *B* annessa alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, ed aumentando del 15 per cento il prodotto così ottenuto.

Art. 32.

A favore dei titolari di duplice trattamento di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, i miglioramenti previsti dai precedenti articoli dal 25 al 30 si applicano solo sul trattamento di quiescenza più elevato oppure, nel caso di più trattamenti uguali, su uno solo di essi.

Art. 33.

Nei casi contemplati dal comma quarto dell'articolo 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando la pensione è ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed ente compreso nel territorio della Venezia Tridentina ed è relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, rimane ferma a carico dell'Ente la quota del trattamento di quiescenza stabilita a suo carico all'atto del conferimento della pensione originaria, mentre i successivi aumenti e miglioramenti del trattamento stesso disposti fino a quelli di cui alla presente legge sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa di previdenza.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con gli altri Ministri competenti, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri, saranno riunite in testo unico, nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni legislative riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, con facoltà di introdurvi le modificazioni ed integrazioni che si rendessero necessarie ai fini del coordinamento della legislazione vigente in materia.

Art. 35.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1954, fatta eccezione per gli articoli 17, 18, 21, 23, 24, 31 e 34 che si applicano dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1.

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO IN UNA SOLA VOLTA DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 24

Si calcola:

a) l'età del sanitario alla data di presentazione della domanda di riscatto;

b) la durata complessiva dei servizi e periodi, posteriori a quelli da riscattare, utili ai fini del trattamento di quiescenza, già computabili a favore dell'iscritto alla data di cui alla lettera *a*);

c) la durata di cui alla lettera *b*) aumentata dei servizi o periodi da riscattare calcolati in anni interi;

d) la differenza tra i valori delle due rendite vitalizie, riportati nella tabella *A*, relative all'età di cui alla lettera *a*) e, rispettivamente, alle due durate di servizio di cui alle lettere *c*) e *b*);

e) il prodotto della differenza di cui alla lettera *d*) per il valore dell'annualità vitalizia riportato nella tabella *B* corrispondente all'età del sanitario di cui alla lettera *a*);

f) il prodotto del premio unitario di cui alla seguente tabella corrispondente alla predetta età del sanitario per il numero degli anni interi di servizi o periodi da riscattare:

Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario	Età	Premio unitario
25	8.550	35	18.300	44	27.850	53	39.100	62	53.250
26	9.550	36	19.300	45	29.050	54	40.450	63	55.650
27	10.500	37	20.250	46	30.250	55	41.800	64	58.600
28	11.500	38	21.300	47	31.450	56	43.200	65	62.250
29	12.450	39	22.350	48	32.650	57	44.650	66	64.000
30	13.450	40	23.400	49	33.900	48	46.200	67	65.250
31	14.400	41	24.450	50	35.200	59	47.800	68	66.150
32	15.400	42	25.600	51	36.450	60	49.450	69	66.750
33	16.350	43	26.700	52	37.750	61	51.250	70	67.150
34	17.350								

Il contributo di riscatto da versarsi in una sola volta è costituito dall'importo che si ottiene aumentando di quattro noni la somma dei valori di cui alle lettera *e*) ed *f*).

AVVERTENZA. — L'età di cui alla lettera *a*) e la durata di cui alla lettera *b*) si calcolano in anni interi, trascurando le frazioni non superiori a sei mesi e computando per un anno quelle superiori.

RENDITE VITALIZIE DI CUI ALLA LETTERA *a*) DELL'ARTICOLO 2 CALCOLATE AL SAGGIO TANTI DALLE TAVOLE DI MUTUALITÀ DEI SANITARI (1902–1916) E DI ELIMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE GENERALE

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CES									
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
2		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
3			1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4				2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
5					3.000	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
6						3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
7							4.500	4.600	4.700	4.700
8								5.400	5.500	5.600
9									6.300	6.500
10										7.400
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

TABELLA *A*.

DI INTERESSE DEL 4,25 PER CENTO CON IL CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 8.000, RISUL-
DEGLI INSEGNANTI PENSIONATI (1895-1914) AGGIORNATE CON QUELLA DI MORTALITÀ
ITALIANA — MASCHI (1930-1932)

SAZIONE DAL SERVIZIO										Periodo utile in anni
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
600	600	600	600	600	600	600	600	600	700	1
1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	2
1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	3
2.500	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	4
3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.500	5
4.000	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200	4.300	6
4.800	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	7
5.700	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	6.000	6.000	8
6.600	6.600	6.700	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900	7.000	7.000	9
7.500	7.600	7.700	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000	8.000	8.100	10
8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000	9.000	9.100	9.100	9.200	11
	9.700	9.800	10.000	10.100	10.100	10.200	10.300	10.300	10.400	12
		11.000	11.100	11.200	11.400	11.400	11.500	11.600	11.600	13
			12.400	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	14
				13.800	14.000	14.100	14.200	14.300	14.400	15
					15.400	15.600	15.700	15.800	16.000	16
						17.100	17.300	17.400	17.600	17
							18.900	19.100	19.200	18
								20.800	21.000	19
									22.900	20

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CES									
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
2	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
3	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
4	2.700	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
5	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000
6	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800	4.900
7	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
8	6.100	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
9	7.100	7.200	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700	7.900	8.000
10	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600	8.700	8.900	9.000	9.100
11	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600	9.800	9.900	10.000	10.200	10.400
12	10.400	10.500	10.600	10.700	10.800	11.000	11.100	11.300	11.500	11.700
13	11.700	11.800	11.900	12.000	12.100	12.300	12.500	12.600	12.800	13.000
14	13.100	13.200	13.300	13.400	13.500	13.700	13.900	14.000	14.300	14.500
15	14.500	14.600	14.700	14.800	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800	16.000
16	16.100	16.200	16.300	16.400	16.600	16.700	16.900	17.200	17.400	17.700
17	17.700	17.800	18.000	18.100	18.300	18.400	18.600	18.900	19.100	19.400
18	19.400	19.600	19.700	19.900	20.100	20.200	20.400	20.700	21.000	21.300
19	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600	22.900	23.200
20	23.100	23.400	23.600	23.800	24.000	24.200	24.500	24.700	25.000	25.300

Segue TABELLA *A*.

SAZIONE DAL SERVIZIO										Periodo utile in anni
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
800	800	800	800	800	800	800	900	900	900	1
1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	2
2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700	2.800	3
3.100	3.200	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600	.3700	3.800	4
4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.400	4.600	4.700	4.800	.4.900	5
5.000.	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.800	5.900	6.100	6
6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.600	6.800	6.900	7.100	7.300	7
7.000	7.100	7.300	7.400	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600	8
8.100	8.300	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	9.500	9.700	10.000	9
9.300	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500	10
10.500	10.700	11.000	11.200	11.400	11.700	12.000	12.300	12.700	13.000	11
11.900	12.100	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500	13.900	14.300	14.700	12
13.300	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700	15.100	15.500	16.000	16.400	13
14.700	15.000	15.300	15.600	16.000	16.400	16.800	17.200	17.700	18.300	14
16.300	16.600	16.900	17.300	17.700	18.100	18.600	19.100	19.600	20.200	15
18.000	18.300	18.700	19.000	19.500	19.900	20.400	21.000	21.600	22.300	16
19.700	20.100	20.500	20.900	21.400	21.900	22.400	23.100	23.800	24.500	17
21.600	22.000	22.400	22.900	23.400	24.000	24.600	25.200	26.000	26.800	18
23.600	24.000	24.500	25.000	25.500	26.100	26.800	27.600	28.400	29.300	19
25.700	26.200	26.600	27.200	27.800	28.400	29.200	30.000	30.900	31.800	20

Segue TABELLA *A*.

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO									
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1	900	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
2	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500
3	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.600	3.700	3.900
4	3.900	4.000	4.200	4.300	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
5	5.000	5.200	5.400	5.500	5.700	5.900	6.200	6.400	6.700	7.000
6	6.200	6.400	6.600	6.900	7.100	7.400	7.700	8.000	8.400	8.800
7	7.500	7.800	8.000	8.300	8.600	8.900	9.300	9.700	10.200	10.700
8	8.900	9.200	9.500	9.800	10.200	10.600	11.100	11.600	12.100	12.700
9	10.300	10.600	11.000	11.400	11.900	12.400	12.900	13.500	14.200	14.900
10	11.800	12.200	12.700	13.100	13.700	14.200	14.900	15.600	16.400	17.200
11	13.400	13.900	14.400	14.900	15.600	16.200	17.000	17.800	18.700	19.700
12	15.200	15.700	16.200	16.900	17.600	18.300	19.200	20.200	21.200	22.400
13	17.000	17.600	18.200	18.900	19.700	20.600	21.600	22.700	23.900	25.200
14	18.900	19.500	20.300	21.100	22.000	23.000	24.100	25.400	26.700	28.300
15	20.900	21.600	22.500	23.400	24.400	25.500	26.800	28.200	29.800	31.500
16	23.000	23.900	24.800	25.800	26.900	28.200	29.600	31.200	33.000	34.900
17	25.300	26.200	27.200	28.400	29.600	31.000	32.600	34.400	36.300	38.500
18	27.700	28.700	29.800	31.100	32.500	34.000	35.800	37.800	39.900	42.400
19	30.200	31.300	32.600	33.900	35.500	37.200	39.200	41.300	43.700	46.500
20	32.900	34.100	35.500	37.000	38.700	40.600	42.700	45.100	47.800	50.800

Segue TABELLA *A*.

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO									
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
21	25.100	25.400	25.600	25.900	26.200	26.400	26.700	27.000	27.300	27.600
22		27.500	27.800	28.100	28.400	28.700	29.000	29.300	29.700	30.000
23			30.100	30.500	30.800	31.200	31.500	31.800	32.200	32.600
24				32.900	33.300	33.700	34.100	34.500	34.900	35.300
25					36.000	36.400	36.900	37.300	37.800	38.200
26						39.200	39.800	40.200	40.800	41.300
27							42.800	43.400	44.000	44.600
28								46.600	47.300	48.000
29									50.800	51.600
30										55.300

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CES									
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
21	28.000	28.400	29.000	29.600	30.200	30.900	31.700	32.600	33.500	34.600
22	30.400	30.900	31.400	32.100	32.800	33.500	34.400	35.300	36.400	37.500
23	33.000	33.500	34.100	34.700	35.500	36.300	37.200	38.200	39.300	40.600
24	35.800	36.300	36.900	37.600	38.400	39.200	40.200	41.300	42.500	43.800
25	38.800	39.300	39.900	40.600	41.500	42.400	43.400	44.600	45.900	47.300
26	41.900	42.500	43.200	43.900	44.800	45.700	46.800	48.000	49.400	51.000
27	45.200	45.900	46.600	47.400	48.300	49.300	50.400	51.800	53.200	54.900
28	48.700	49.400	50.200	51.100	52.100	53.100	54.300	55.700	57.300	59.000
29	52.400	53.200	54.100	55.100	56.100	57.200	58.500	60.000	61.600	63.400
30	56.200	57.200	58.200	59.200	60.400	61.600	62.900	64.500	66.200	68.200
31	60.300	61.300	62.500	63.600	64.900	66.200	67.700	69.300	71.200	73.200
32		65.700	66.900	68.300	69.700	71.100	72.700	74.500	76.500	78.600
33			71.700	73.100	74.700	76.300	78.000	80.000	82.100	84.400
34				78.200	79.900	81.700	83.600	85.800	88.100	90.600
35					85.400	87.400	89.500	91.900	94.400	97.100
36						93.400	95.700	98.300	101.000	104.000
37							102.200	105.000	108.000	111.200
38								112.100	115.400	118.900
39									123.100	126.900
40										135.400
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

Segue TABELLA *A*.

SAZIONE DAL SERVIZIO										Periodo utile in anni
61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70	
35.800	37.100	38.600	40.200	42.000	44.100	46.500	49.100	52.000	55.400	21
38.800	40.200	41.800	43.600	45.600	47.900	50.400	53.300	56.600	60.200	22
42.000	43.500	45.200	47.200	49.400	51.800	54.700	57.800	61.300	65.300	23
45.300	47.000	48.900	51.000	53.400	56.100	59.100	62.500	66.400	70.700	24
48.900	50.700	52.700	55.000	57.600	60.500	63.800	67.600	71.700	76.500	25
52.700	54.600	56.800	59.300	62.100	65.200	68.800	72.900	77.400	82.500	26
56.700	58.800	61.200	63.800	66.800	70.200	74.100	78.500	83.400	89.000	27
61.000	63.200	65.800	68.600	71.800	75.500	79.700	84.400	89.700	95.800	28
65.500	67.900	70.600	73.700	77.200	81.100	85.600	90.700	96.400	102.900	29
70.400	72.900	75.800	79.100	82.800	87.000	91.900	97.400	103.500	110.500	30
75.600	78.200	81.300	84.800	88.800	93.300	98.500	104.400	111.000	118.600	31
81.100	83.900	87.200	90.900	95.200	100.000	105.600	111.900	119.000	127.100	32
87.000	90.000	93.500	97.400	101.900	107.100	113.000	119.800	127.400	136.200	33
93.400	96.500	100.200	104.400	109.100	114.600	121.000	128.200	136.400	145.700	34
100.100	103.500	107.400	111.800	116.800	122.700	129.400	137.100	145.900	155.900	35
107.200	110.900	115.000	119.700	125.100	131.300	138.500	146.700	156.000	166.600	36
114.800	118.800	123.200	128.200	133.900	140.400	148.100	156.800	166.700	178.100	37
122.800	127.100	131.900	137.200	143.300	150.300	158.400	167.600	178.100	190.300	38
131.200	135.800	141.000	146.800	153.400	160.800	169.400	179.200	190.400	203.200	39
140.000	145.000	150.700	157.000	164.000	172.000	181.200	191.600	203.400	217.100	40
149.200	154.700	160.800	167.600	175.300	183.800	193.700	204.800	217.400	231.900	41
	164.800	171.500	178.900	187.100	196.400	207.000	218.900	232.400	247.800	42
		182.700	190.700	199.600	209.600	221.000	233.800	248.300	264.700	43
			203.100	212.700	223.500	235.800	249.600	265.100	282.800	44
				226.400	238.100	251.400	266.300	283.000	301.900	45
					253.400	267.800	283.800	301.800	322.200	46
						284.900	302.200	321.600	343.500	47
							321.500	342.400	365.900	48
								364.100	389.500	49
									414.200	50

Visto, *Il Ministro per il Tesoro*

TABELLA *B*.

VALORI DELLE ANNUALITÀ VITALIZIE A PAGAMENTI MENSILI POSTICIPATI E COMPLETE CALCOLATE IN BASE ALLA MORTALITÀ DEGLI INSEGNANTI PENSIONATI (1895-1914) AGGIORNATA CON QUELLA DELLA POPOLAZIONE GENERALE ITALIANA - MASCHI (1930-1932)

Saggio d'interesse del 4,25 %

Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore dell'annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore dell'annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore dell'annualità vitalizia	Anni di età alla data di cessazione dal servizio	Valore dell'annualità vitalizia
≤ 21	15,93	36	14,18	51	11,61	66	8,20
22	15,85	37	14,04	52	11,41	67	7,94
23	15,75	38	13,88	53	11,21	68	7,68
24	15,66	39	13,73	54	11,00	69	7,42
25	15,56	40	13,57	55	10,79	70	7,17
26	15,46	41	13,41	56	10,58	71	6,93
27	15,35	42	13,25	57	10,36	72	6,68
28	15,24	43	13,08	58	10,14	73	6,44
29	15,12	44	12,91	59	9,91	74	6,19
30	15,00	45	12,73	60	9,68	75	5,94
31	14,87	46	12,56	61	9,45	76	5,69
32	14,74	47	12,38	62	9,21	77	5,45
33	14,61	48	12,19	63	8,96	78	5,20
34	14,47	49	12,00	64	8,71	79	4,95
35	14,33	50	11,81	65	8,46	80	4,70

Visto, *il Ministro per il Tesoro.*

TABELLA *C*.

SOMMA MENSILE DA TRATTENERSI PER OGNI LIRA DI CONTRIBUTO DI RISCATTO SULLE RETRIBUZIONI DEI SANITARI CHE SI SIANO AVVALSI DELLA FACOLTÀ DI VERSARE IL CONTRIBUTO STESSO IN UN PERIODO DI TEMPO NON SUPERIORE AL DOPPIO DEGLI ANNI RISCATTATI, IN OGNI CASO NON MAGGIORE DI ANNI 15

(*valori calcolati in base alla tavola di sopravvivenza della popolazione maschile italiana, dedotta dal censimento del 1931 e dalle statistiche mortuarie del triennio 1930-32 e al saggio di interesse del 4,25 per cento*).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA *C*.

1. – Per ottenere la somma da pagarsi mensilmente dall'iscritto che si sia avvalso della facoltà di versare ratealmente il contributo di riscatto, si moltiplica il contributo stesso per il coefficiente della presente tabella relativo all'età dell'iscritto alla data di presentazione della domanda di riscatto ed al numero di anni in cui il versamento deve essere effettuato.

2. – In caso di cessazione del rapporto d'impiego prima del totale versamento delle rate di riscatto, il valore capitale del residuo debito, da versarsi in un'unica soluzione, si ottiene dividendo l'importo della rata mensile per il coefficiente della presente tabella, relativo all'età alla data della cessazione predetta ed al periodo mancante per l'estinzione del debito. Se questo periodo contenga frazioni di anno, il coefficiente si ottiene togliendo da quello di tabella relativo al periodo intero in anni immediatamente inferiore tanti dodicesimi della differenza tra esso e il coefficiente relativo al periodo intero in anni immediatamente superiore per quanti sono i mesi della frazione di anno.

3. – Per i sanitari cessati con diritto a pensione i quali, in luogo di pagare il debito residuo in unica soluzione, si avvalgano della facoltà di chiedere che la pensione annua loro spettante sia ridotta di una quota vitalizia corrispondente al valore capitale di detto debito, tale quota si ottiene dividendo il valore capitale del debito residuo, calcolato come al n. 2, per il coefficiente della tabella *B*, relativo all'età dell'iscritto all'atto della cessazione del rapporto d'impiego.

Età dell'iscritto	DURATA DEI VER							
	1	2	3	4	5	6	7	8
21	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
22	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0.0159	0.0139	0.0125
23	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
24	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
25	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
26	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0139	0,0125
27	0,0854	0,0437	0,0298	0,0228	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
28	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
29	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
30	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
31	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0159	0,0140	0,0125
32	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,1059	0,0140	0,0125
33	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0,0160	0,0140	0,0125
34	0,0854	0,0437	0,0298	0,0229	0,0187	0.0160	0,0140	0,0125
35	0.0855	0.0437	0.0298	0.0229	0.0187	0.0160	0.0140	0.0125
36	0.0855	0.0437	0.0298	0.0229	0.0187	0.0160	0.0140	0.0125
37	0.0855	0.0437	0.0298	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126
38	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126
39	0 0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0140	0.0126
40	0.0855	0.0438	0.0299	0.0229	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126
41	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0160	0.0141	0.0126
42	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0126
43	0.0855	0.0438	0.0299	0.0230	0.0188	0.0161	0.0141	0.0126
44	0.0856	0.0438	0.0299	0.0230	0.0189	0.0161	0.0141	0.0127
45	0.0856	0.0439	0.0300	0.0230	0.0189	0.0161	0.0142	0.0127
46	0,0856	0,0439	0,0300	0,0230	0,0189	0,0161	0,0142	0,0127
47	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0189	0,0162	0,0142	0,0127
48	0,0856	0,0439	0,0300	0,0231	0,0190	0,0162	0,0142	0,0128
49	0,0857	0,0439	0,0301	0,0231	0,0190	0,0162	0,0143	0,0128
50	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0128

Segue TABELLA *C*.

SAMENTI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	21
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	22
0,0113	0,0104	0,0097	0,0090	0,0085	0,0081	0,0077	23
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	24
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	25
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0 0085	0,0081	0,0077	26
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0085	0,0081	0,0077	27
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	28
0,0113	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	29
0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0077	30
0,0114	0,0104	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	31
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0081	0,0078	32
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	33
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	34
0,0114	0,0105	0,0097	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	35
0,0114	0,0105	0,0098	0,0091	0,0086	0,0082	0,0078	36
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0086	0,0082	0,0078	37
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0078	38
0,0114	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0082	0,0079	39
0,0115	0,0105	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	40
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	41
0,0115	0,0106	0,0098	0,0092	0,0087	0,0083	0,0079	42
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0083	0,0080	43
0,0115	0,0106	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	44
0,0116	0,0107	0,0099	0,0093	0,0088	0,0084	0,0080	45
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0088	0,0084	0,0081	46
0.0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	47
0,0116	0,0107	0,0100	0,0094	0,0089	0,0085	0,0081	48
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0085	0,0082	49
0,0117	0,0108	0,0101	0,0095	0,0090	0,0086	0,0082	50

Età dell'iscritto	DURATA DEI VER							
	1	2	3	4	5	6	7	8
51	0,0857	0,0440	0,0301	0,0232	0,0190	0,0163	0,0143	0,0129
52	0,0857	0,0440	0,0302	0,0232	0,0191	0,0163	0,0144	0,0129
53	0,0858	0,0441	0,0302	0,0233	0,0191	0,0164	0,0144	0,0130
54	0,0859	0,0441	0,0302	0,0233	0,0192	0,0164	0,0145	0,0130
55	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0192	0,0165	0,0146	0,0131
56	0,0859	0,0442	0,0303	0,0234	0,0193	0,0166	0,0146	0,0132
57	0,0860	0,0443	0,0304	0,0235	0,0194	0,0166	0,0147	0,0133
58	0,0861	0,0443	0,0305	0,0236	0,0194	0,0167	0,0148	0,0133
59	0,0861	0,0444	0,0306	0,0236	0,0195	0,0168	0,0149	0,0134
60	0,0862	0,0445	0,0306	0,0237	0,0196	0,0169	0,0150	0,0135
61	0,0863	0,0446	0,0307	0,0238	0,0197	0,0170	0,0151	0,0137
62	0,0864	0,0447	0,0308	0,0239	0,0198	0,0171	0,0152	0,0138
63	0,0865	0,0448	0,0309	0,0240	0,0199	0,0172	0,0153	0,0139
64	0,0866	0,0449	0,0311	0,0242	0,0201	0,0174	0,0155	0,0141
65	0,0867	0,0450	0,0312	0,0243	0,0203	0,0176	0,0157	0,0143
66	0,0869	0,0452	0,0314	0,0245	0,0204	0,0178	0,0159	0,0145
67	0,0871	0,0454	0,0315	0,0247	0,0206	0,0180	0,0161	0,0148
68	0,0873	0,0456	0,0318	0,0249	0,0209	0,0182	0,0164	0,0150
69	0,0874	0,0458	0,0320	0,0251	0,0211	0,0185	0,0167	0,0154
70	0,0877	0,0460	0,0322	0,0254	0,0214	0,0188	0,0170	0,0157
71	0,0880	0,0463	0,0325	0,0257	0,0218	0,0192	0,0174	0,0161
72	0,0882	0,0466	0,0329	0,0261	0,0221	0,0196	0,0178	0,0165
73	0,0886	0,0470	0,0332	0,0265	0,0226	0,0200	0,0183	0,0170
74	0,0889	0,0473	0,0336	0,0269	0,0230	0,0205	0,0188	0,0176
75	0,0894	0,0478	0,0341	0,0274	0,0235	0,0210	0,0193	0,0182

Segue TABELLA *C.*

SAMENTI IN ANNI							Età dell'iscritto
9	10	11	12	13	14	15	
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0083	51
0,0118	0,0109	0,0102	0,0096	0,0091	0,0087	0,0084	52
0,0119	0,0110	0,0103	0,0097	0,0092	0,0088	0,0084	53
0,0119	0,0110	0,0103	0,0098	0,0093	0,0089	0,0085	54
0,0120	0,0111	0,0104	0,0098	0,0094	0,0089	0,0086	55
0,0121	0,0112	0,0105	0,0099	0,0094	0,0090	0,0087	56
0,0122	0,0113	0,0106	0,0100	0,0095	0,0092	0,0088	57
0,0122	0,0114	0,0107	0,0101	0,0097	0,0093	0,0089	58
0,0123	0,0115	0,0108	0,0102	0,0098	0,0094	0,0091	59
0,0125	0,0116	0,0109	0,0104	0,0099	0,0096	0,0092	60
0,0126	0,0117	0,0111	0,0105	0,0101	0,0097	0,0094	61
0,0127	0,0119	0,0112	0,0107	0,0103	0,0099	0,0096	62
0,0129	0,0121	0,0114	0,0109	0,0105	0,0101	0,0098	63
0,0131	0,0122	0,0116	0,0111	0,0107	0,0103	0,0101	64
0,0133	0,0125	0,0118	0,0113	0,0109	0,0106	0,0104	65
0,0135	0,0127	0,0121	0,0116	0,0112	0,0109	0,0107	66
0,0138	0,0130	0,0124	0 0119	0 0115	0,0112	0,0110	67
0,0141	0,0133	0,0127	0,0122	0,0119	0,0116	0,0114	68
0,0144	0,0136	0,0131	0,0126	0,0123	0,0120	0,0118	69
0,0147	0,0140	0,0135	0,0131	0,0127	0,0125	0,0123	70
0.0152	0,0145	0,0139	0,0135	0,0132	0,0130	0,0128	71
0,0156	0,0150	0,0144	0,0141	0,0138	0,0136	0,0134	72
0,0161	0,0155	0,0150	0,0146	0,0144	0,0142	0,0140	73
0,0167	0,0161	0,0156	0,0153	0,0150	0,0149	0,0147	74
0,0173	0,0167	0,0163	0,0160	0,0157	0,0156	0,0155	75

Visto, *Il Ministro per il Tesoro*

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*
GRONCHI